

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2269
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
TURNATURI ed altri: Proroga e modifica della legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti. (2977) . . . . .	2269
PRESIDENTE . . . . .	2269, 2271, 2272
SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	2270
DI VITTORIO . . . . .	2271
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	2272
CECCHERINI . . . . .	2272
<b>Votazione segreta :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2272

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, i deputati Di Vittorio e Ceccherini sostituiscono, rispettivamente, nella seduta odierna, i deputati Amendola, Giorgio e Cavinato.

Seguito della discussione della proposta di legge Turnaturi ed altri: Proroga e modifica della legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti. (2977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Turnaturi ed altri: Proroga e modifica della legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti.

Data l'importanza della discussione che avviene ora nell'Assemblea, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge ora indicata è rinviato alle ore 13,30 di oggi.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 9,40 è ripresa alle 13,30).

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, per l'esame dell'articolo 2 della proposta di legge ora indicata, era stato da me nominato, nella precedente seduta del 29 corrente, un Comitato ristretto composto dei deputati Sullo, Cifaldi, Turnaturi, Saggin, Ceccherini, Di Vittorio e Dugoni.

Il relatore, onorevole Sullo, è pregato di informare la Commissione sui risultati della riunione tenuta ieri 30 dicembre da detto

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

comitato. Per una migliore comprensione della questione da parte degli onorevoli colleghi do lettura prima del testo dell'articolo 2 della proposta di legge degli onorevoli Turnaturi ed altri e, poi, del nuovo testo dell'articolo 2 proposto dal relatore onorevole Sullo e da lui sottoposto all'esame dell'anzidetto Comitato ristretto:

L'articolo 2 è così formulato:

« I pagamenti a favore di Amministrazioni statali, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli Enti morali e degli Istituti o Enti istituiti per legge, di dipendenti dello Stato e, in genere, quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonché per fini di culto, assistenziali e culturali, sono esenti dai diritti stabiliti dal numero 4 del titolo V e dal n. 1 del titolo X dell'allegato *F* suddetto ».

Il testo dell'articolo sottoposto dal relatore onorevole Sullo al comitato è il seguente:

« Alle tabelle allegate alle leggi di cui all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1°) il diritto di riscontro sulle quietanze previste dal n. 4, titolo V dell'allegato *A*, per le quietanze il cui ammontare complessivo superi le lire 5.000, è ridotto dal 2 per mille all'1 per mille;

2°) il n. 5 del titolo IV dell'allegato *F*, relativo a provvedimenti di concessione di mutui sulla Cassa depositi e prestiti è soppresso;

3°) il diritto previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato *F*, per i mandati diretti ammessi a pagamento dalla Direzione generale del tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni lire 1.000, è ridotto da lire 4 a lire 3;

4°) i nn. 1 e 2 del titolo VIII, per liquidazione dei danni di guerra e per liquidazione di indennizzi alleati, sono soppressi;

5°) il n. 1 del titolo IX dell'allegato *F*, per i servizi dell'Ispettorato generale per il credito a dipendenti dello Stato, è soppresso;

6°) il diritto di cui al n. 1 del titolo X dell'allegato *F*, relativo ai servizi della Corte dei conti, per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche, nonché presso le Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, è ridotto da lire 4 a lire 3 ».

SULLO, *Relatore*. Il comitato, che si è riunito ieri, ha esaminato il testo dell'articolo 2 da me formulato ed ha approvato senza modificazioni i punti 4, 5 e 6 dell'arti-

colo stesso: ha, invece emendato il punto 3, aggiungendo, in fine, le parole « sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e di pensionati di guerra e civili, e in genere quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonché per fini assistenziali » e i punti 1 e 2.

Molto sommariamente riferirò sulla discussione.

Il comitato è partito dal criterio principale di evitare sperequazioni ed ha quindi ritoccato soltanto quei settori che più degli altri hanno suscitato le legittime rimostranze dell'opinione pubblica. Naturalmente, ha dovuto temperare questo criterio con l'opportunità di non falcidiare adesso, prima di una riforma di carattere generale, questi diritti casuali, limitandosi perciò ad una proporzione che sia relativamente accettabile anche dalle categorie interessate.

Le proposte di modifica riguardano principalmente il noto 4 per mille percepito dai funzionari della Direzione generale del tesoro e della Corte dei conti, di cui è oggetto il punto 3 e il punto 6. Il contributo non appare giustificabile; tuttavia si è dovuto tener conto anche dei riflessi finanziari sui dipendenti statali e si è concordata la proposta di ridurre il diritto al 3 per mille.

Il punto 4 riguarda la soppressione del diritto sulle liquidazioni dei danni di guerra e sulle liquidazioni di indennizzi alleati. Per quanto riguarda i danni di guerra, essi possono attualmente ammontare a 40 milioni circa annui; tuttavia, trattandosi di un ammontare crescente, i riflessi sarebbero in definitiva maggiori. Per la liquidazione di indennizzi alleati, i contributi si aggirano sui 60-70 milioni, ma essi dovrebbero andare diminuendo. Pertanto, abbiamo soppresso entrambi i contributi.

Il punto 5 ha un gettito minimo e quindi il contributo del 2 per mille sarebbe potuto anche rimanere; tuttavia, non lo si è fatto, per una questione di principio.

I punti che hanno, invece, maggiormente richiamato l'attenzione del Comitato ristretto sono stati quelli nn. 1 e 2.

Il punto 1 riguarda il diritto di riscontro sulle quietanze esattoriali. Abbiamo dovuto convenire un po' tutti sull'attuale irrazionalità di questo contributo, e, proponendo una riduzione dal 2 all'1,50 per mille, abbiamo ritenuto di fare soltanto una riduzione di carattere simbolico. La mia proposta originaria era quella di ridurre dal 2 all'uno per mille, il diritto; ma i riflessi finanziari sarebbero stati di circa 600 milioni, ed il Comitato ha ritenuto di ri-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

durlo, come ho detto, soltanto all'1,50 per mille, lasciando inalterata l'attuale disciplina, che ha tuttavia bisogno di un maggior equilibrio.

Vi è però una difficoltà sostanziale nel fatto che questa è l'unica voce di riduzione concernente il Ministero delle finanze e riguarda in modo particolare i dipendenti della direzione generale delle imposte dirette. Qualora detta riduzione, che è di 300 milioni circa, venisse a gravare unicamente sui dipendenti delle imposte dirette, si verrebbe a creare questa situazione: che mentre i dipendenti delle finanze di tutti i settori avrebbero conservati i diritti casuali, con ritmo crescente, perché le imposte avranno un gettito presumibilmente sempre maggiore, i dipendenti delle imposte dirette avrebbero invece una diminuzione e l'avrebbero proprio coloro i quali, come faceva osservare l'onorevole Di Vittorio, già riscuotono contributi inferiori. Ora, ad evitare che questi 300 milioni di riduzione sul diritto di riscontro vengano a gravare unicamente sui dipendenti della direzione generale delle imposte dirette e poiché il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1951, n. 575, dà al Ministro delle finanze la facoltà di provvedere alla redistribuzione dei diritti casuali tra il personale dei singoli rami della Amministrazione, abbiamo ritenuto di preparare un ordine del giorno, espressione di tutto il Comitato, con cui invitiamo il Ministro delle finanze ad avvalersi appunto della facoltà derivantegli dal predetto comma della legge citata a ripartire equamente, fra le categorie interessate, il diminuito provento dei diritti casuali, appunto per evitare che la riduzione gravi soltanto sui 10 mila dipendenti delle imposte dirette e lasci esenti da riduzioni tutti gli altri impiegati, i quali hanno per di più un gettito crescente dei diritti casuali.

Per il punto 2 ho accettato, alla fine, per un certo criterio di proporzionalità rispetto ai punti 3 e 4, la riduzione dal 5 al 3 per mille. Avevo proposto l'esenzione totale del contributo; ma poi è prevalso il criterio che era opportuna e sufficiente la sola riduzione al 3 per mille.

Quindi, il criterio di eliminare le punte è stato, come era nell'intendimento comune, temperato con le esigenze derivanti dalla preoccupazione dei riflessi finanziari sui dipendenti statali interessati, e pertanto spero, e con me i colleghi del Comitato, che l'articolo 2 della proposta di legge ottenga l'unanime consenso della Commissione, in attesa

di un più ampio ed approfondito esame della materia, allorquando un apposito disegno di legge verrà in discussione.

Ritengo opportuno, se l'articolo 2 sarà approvato, di modificare il titolo della proposta di legge, in quanto non si tratta più di una proroga delle precedenti disposizioni, ma di nuove norme.

Faccio infine presente l'opportunità di apportare all'articolo 1, che abbiamo già approvato, una lieve modifica di carattere formale, che non altera per nulla il significato e la portata della norma.

DI VITTORIO. Il relatore ha detto giustamente che ci siamo trovati d'accordo su quest'articolo. Debbo però dichiarare che la mia approvazione all'articolo stesso è subordinata all'accoglimento, da parte del Governo, dell'ordine del giorno proposto dal Comitato.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 2:

« Alle tabelle allegate alle leggi di cui all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1°) il diritto di riscontro sulle quietanze previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato A, per le quietanze il cui ammontare complessivo superi le lire 5.000, è ridotto dal 2 per mille all'1,50 per mille;

2°) il diritto previsto dal n. 5, titolo IV dell'allegato F, relativo a provvedimenti di concessioni di mutui sulla Cassa depositi e prestiti, è ridotto al 3 per mille;

3°) il diritto previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato F, per i mandati diretti ammessi a pagamento dalla Direzione generale del tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni lire 1.000, è ridotto da lire 4 a lire 3; sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e di pensionati di guerra e civili, e in genere quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonché per fini assistenziali;

4°) i nn. 1 e 2 del titolo VIII, per liquidazione dei danni di guerra e per liquidazione di indennizzi alleati, sono soppressi;

5°) il n. 1 del titolo IX dell'allegato F, per i servizi dell'Ispettorato generale per il credito a dipendenti dello Stato, è soppresso;

6°) il diritto di cui al n. 1 del titolo X dell'allegato F, relativo ai servizi della Corte dei conti, per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli Uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche nonché presso le

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 1952

Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, è ridotto da lire 4 a lire 3».

Pongo in votazione questo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge dei deputati Turnaturi ed altri:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953 ».

Il relatore, onorevole Sullo, propone il seguente nuovo testo:

« La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1953 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Il relatore, onorevole Sullo, propone inoltre di modificare il titolo della proposta di legge come segue:

« Nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai deputati Sullo, Cifaldi, Di Vittorio, Turnaturi, Saggin, Dugoni, Ceccherini e Castelli Avolio:

« La Commissione invita il Ministro delle finanze a valersi del disposto del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1951, n. 575, al fine di ripartire equamente tra le varie categorie il diminuito provento dei diritti casuali stabilito dalla legge di proroga al 31 ottobre 1953 ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'ordine del giorno.  
DI VITTORIO. Sta bene.

CECCHERINI. Ho firmato l'ordine del giorno testè letto. Dichiaro di rinunciare all'ordine del giorno cui avevo fatto cenno nella precedente seduta della Commissione del 29 corrente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Sullo ed altri.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della seguente proposta di legge:

TURNATURI ed altri: Nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti (2977).

Presenti e votanti. . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Chini Cocoli Irene, Cifaldi, Corbino, De Palma, Di Vittorio, Ghislandi, Longoni, Mannironi, Montanari, Pesenti, Pieraccini, Ricci Giuseppe, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Scoca, Sullo, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

**La seduta termina alle 14.**